

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
- 1. LUG. 2019
N° 412.508 23.5

PAT/RFS144-01/07/2019-0412508



AVULSS di PRIMIERO E VANOI ODV

Via Dolomiti n. 16 - I M E R – Tn

C.F. 90011920221

STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE

AVULSS di PRIMIERO-VANOI ODV

PREMESSA

Il 3 ottobre 1979 nasceva l'Associazione Nazionale AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari). L'Associazione, sorta per volontà di Don Giacomo Luzietti, fu costituita dai soci effettivi dell'OARI in armonia con la legge di riforma sanitaria (n. 833 del 1978) che, per la prima volta, riconosceva e dava spazio al volontariato in ambito socio-sanitario.

Una Associazione che anche con il nome affermava la sua volontà di operare sul e nel territorio e che in breve tempo si diffuse in tutta Italia.

Nel 2004 l'evolversi dei servizi sanitari e sociali, degli aspetti legislativi e il sorgere di nuove esigenze operative porta ad adeguamenti strutturali che si concretizzano con la trasformazione dei Nuclei locali in Associazioni AVULSS e la costituzione della Federazione AVULSS, come ente di coordinamento nazionale di tutte le Associazioni AVULSS locali.

La Federazione AVULSS assume la funzione di guida, di riferimento e di coordinamento, con il compito di vigilare sullo spirito, le finalità, i principi ed i valori originari dell'AVULSS, assicurando una continuità coerente con i principi ribaditi nella "Carta del Volontario AVULSS" scritta da Don Giacomo Luzietti.

Art. 1 – COSTITUZIONE E NATURA

È costituita l'organizzazione di volontariato, ai sensi del Codice Civile, ai sensi della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche denominata:

AVULSS di PRIMIERO-VANOI Organizzazione di volontariato

in breve **"AVULSS di PRIMIERO-VANOI ODV"**

con sede legale in **IMER (TRENTO)**, di seguito indicata, in breve, come

"Associazione".

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo

Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o al Registro Unico del Terzo Settore.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è una Organizzazione a struttura democratica, senza scopo di lucro, con fini di solidarietà, libera, autonoma e apartitica, persegue finalità civiche e di utilità sociale, si ispira ai principi cristiani ed è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità, lo spirito e gli orientamenti operativi e formativi, nonché le norme e le finalità espresse nel presente Statuto.

Per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei suoi Soci.

Art. 2 – FINALITÀ

L'Associazione si propone di promuovere a livello locale un volontariato socio-sanitario organizzato in forma continuativa, qualificato e gratuito, inteso come servizio offerto alla persona in difficoltà, sia direttamente e sia intervenendo nelle realtà socio-sanitarie.

Servizio che, preceduto e accompagnato da una specifica e adeguata formazione, intende assicurare una presenza amichevole, attiva ed umanizzante nelle realtà sociali e sanitarie.

Impegno primario è di dar vita ed alimentare una forma di volontariato che, mettendosi a totale disposizione della persona, riconosca in essa il soggetto unico e centrale di ogni sua attività e, con i suoi servizi, si impegni a ridare, difendere e promuovere la sua dignità e il suo valore.

Il servizio esclude qualsiasi mansione tecnico professionale di competenza esclusiva del personale sanitario, medico e paramedico. L'attività del volontario non si sostituisce nei compiti e nelle responsabilità agli addetti delle strutture stesse.

Art. 3 – LOGO E SERVIZI

Alla Associazione è concesso l'uso del logo AVULSS in quanto federata.

L'Associazione, per poter usufruire del logo AVULSS, deve iscriversi alla Federazione AVULSS e rispettare, oltre che il proprio Statuto, anche le normative riportate nello Statuto della Federazione.

Le strutture ed i servizi messi a disposizione dalla Federazione AVULSS saranno utilizzati

esclusivamente per i fini statutari previsti e la Federazione ne tutelerà il corretto indirizzo.

Il Consiglio Direttivo della Federazione eserciterà la vigilanza sull'Associazione in relazione al corretto uso del Marchio e del Logo.

Art. 4 – FONTI DI INDIRIZZO

L'Associazione, disciplinata dalle norme di questo Statuto, da un Regolamento emanato dal Consiglio Centrale della Federazione, da Circolari e da atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo della Federazione, agisce nel rispetto delle leggi vigenti e dello Statuto della Federazione.

Art. 5 – ATTIVITÀ

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione AVULSS persegue le sue finalità svolgendo in via continuativa attività di interesse generale, che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117, rientrano nei commi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività dell'Associazione vengono svolte:

- realizzando attività gratuite di cui al comma a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 aventi come oggetto "servizi sociali", intendendo prestazioni destinate a superare situazioni di difficoltà delle persone in stato di bisogno;
- effettuando, tramite i Soci della sua Associazione, attività di volontariato tra cui servizi in ambito socio-sanitario in forma gratuita, continuativa e organizzata, svolgendo compiti di animazione, prevenzione ed educazione socio-sanitaria;
- stimolando e suscitando nei cittadini un impegno partecipativo alla gestione della propria salute, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana;
- inserendosi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di disagio e di sofferenza ed al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di chi è in stato di difficoltà e sofferenza, assicurando con continuità una presenza amica che, con attenzioni e spirito cristiano, sia di aiuto e di conforto per essere promotore e donatore di speranza;
- costituendosi come punto di formazione, di riferimento, di coordinamento e di rappresentanza per tutti gli associati, nonché come erogatrice di servizi, consulenze e supporti al fine di aiutare e sostenere l'attività dei Soci;
- predisponendo e promuovendo, avvalendosi degli indirizzi e del supporto della Federazione, progetti sia per la formazione di base (Corsi Base) per aspiranti volontari che sia per la formazione permanente degli operatori volontari. Tenendosi aggiornata attraverso la partecipazione a specifici percorsi di approfondimento culturale e operativo proposti dalla Federazione;
- partecipando a convegni, corsi e seminari a livello nazionale, interregionale e locale su tematiche formative proprie del volontariato, rivolte sia ai membri dell'Associazione, sia verso coloro, sul territorio, che intendono conoscere, capire e impegnarsi nel volontariato;
- attuando beneficenza, sostegno a distanza ecc., secondo il comma u) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; tali attività sono secondarie, marginali e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. Sarà cura del Consiglio determinare quali attività possano essere svolte in quanto collegate all'attività principale.

L'Associazione può fornire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi e partecipare a Bandi e Convenzioni con Comuni ed Enti che prevedano attività diverse, ma sempre con lo scopo di stare vicina con i suoi volontari alle persone in difficoltà.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente

esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento della sua attività. In particolare, può utilizzare impiegati per il corretto funzionamento della amministrazione interna; in nessun caso il numero dei lavoratori dipendenti può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Le attività vengono svolte dall'Associazione a favore di terzi, tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione inerente.

Art. 6 – DURATA

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 7 – ADESIONE ALLA FEDERAZIONE

L'Associazione, pur essendosi costituita indipendente, si riconosce nei principi ispiratori indicati nel presente Statuto e nella "Carta del Volontario AVULSS"; aderisce, inoltre, alla Federazione AVULSS e, pertanto, adotta lo Statuto tipo predisposto dalla Federazione. Osserva le norme generali e specifiche previste dalle leggi sul volontariato e, in particolare, quelle stabilite dal D.Lgs. 117/2017, e successive modifiche, e quelle indicate nel presente Statuto e provvede a versare la quota associativa nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Centrale della Federazione per ogni singolo volontario. Tale contributo, finalizzato allo svolgimento delle attività associative, non ha carattere patrimoniale e non è trasferibile né restituibile in caso di recesso o decesso.

Come stabilito dallo Statuto della Federazione, l'Associazione presenterà, ogni anno, idonea domanda di ammissione.

Con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Centrale della Federazione, l'Associazione, diventando Socia della Federazione, acquisisce il diritto a denominarsi AVULSS e può continuare ad utilizzarne il logo.

Art. 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- osservare lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere, le Circolari e le disposizioni emanate dalla Federazione;
- versare la quota federativa annuale, nella misura e secondo le modalità approvate

dal Consiglio Centrale della Federazione;

- prestare, nei limiti delle sue possibilità, la sua opera per il conseguimento degli scopi sociali, in forma gratuita, organizzata e continuativa;
- partecipare, liberamente e democraticamente, alla elezione degli organi della Federazione secondo le normative deliberate dalla Federazione e riportate nello Statuto e nel Regolamento della Federazione.

L'Associazione deve rinnovare annualmente, per iscritto, la sua adesione alla Federazione riconfermando così gli impegni assunti. Il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti comporta la perdita della qualifica di Socio e, conseguentemente, decade l'autorizzazione all'utilizzo del marchio AVULSS e del logo che lo contraddistingue.

Ad ogni volontario, che ha frequentato un Corso Base, viene rilasciato dalla Federazione un attestato di *"Idoneità a iniziare un'attività di volontariato"* e, nel caso di iscrizione all'Associazione, un tesserino che conferma la sua appartenenza all'Associazione medesima. Se regolarmente aggiornato ogni anno, è l'unico documento che attesta la qualifica di socio.

Tutti gli operatori volontari membri della Associazione, come da elenchi presenti negli archivi della Federazione, sono provvisti ogni anno dalla Federazione di polizze assicurative per infortuni, malattia e responsabilità civile in connessione allo svolgimento dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2007.

L'Associazione confederata, tramite i suoi delegati, a seguito di domanda scritta, ha il diritto di consultare i libri della Federazione, i verbali delle riunioni, i bilanci ed i movimenti contabili conservati nella sede della Federazione, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 9 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'Associazione è federata senza limiti di tempo. Può cessare la sua attività per scioglimento, decadenza ed esclusione.

- a) **Scioglimento:** l'Associazione può cessare la sua attività con propria delibera assembleare, adottata con le maggioranze previste, dandone comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Segretario della Federazione ed accompagnando la comunicazione con la delibera stessa e con l'atto di cancellazione del codice fiscale. Il Consiglio Centrale della Federazione AVULSS provvederà alla cancellazione dell'Associazione dal libro delle Associazioni Federate.
- b) **Decadenza:** il Consiglio Centrale della Federazione può dichiarare decaduta l'Associazione Federata nel caso la stessa abbia perduto i requisiti per appartenere alla Federazione. La qualifica di Socio si può perdere:

- per la mancanza di rinnovo annuale scritto dell'adesione;
 - per il mancato versamento del contributo associativo annuale.
- c) Esclusione: l'Associazione, a seguito di ripetute e gravi violazioni dello Statuto da parte del Presidente, dei membri del suo Consiglio e Direttivo (ove presente) o dei suoi volontari, può venire esclusa dalla Federazione con deliberazione presa dal Consiglio Centrale della Federazione. Alla stessa viene proibito l'uso del Logo AVULSS e qualsiasi segno distintivo che possa richiamare l'AVULSS. Può essere parimenti esclusa l'Associazione che svolge attività ritenuta dal Consiglio Centrale in contrasto con quelle previste dallo Statuto della Federazione o che, senza giustificato motivo, con la sua attività si mette in contrasto con la Federazione. Avverso alla deliberazione di esclusione del Consiglio Centrale, è facoltà dell'Associazione fare ricorso al giudizio del Collegio dei probiviri della Federazione AVULSS. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Centrale e viene comunicata all'Associazione ed a tutti gli Enti pubblici e privati presso i quali la comunicazione abbia rilevanza.

All'Associazione AVULSS, se sciolta, decaduta od esclusa, è inibito, con effetto immediato, l'uso del logo, del Marchio e/o di qualsiasi altro segno di riconoscimento o simbolo di individuazione che la possa collegare, anche in via indiretta, all'AVULSS.

Art. 10 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le Entrate dell'Associazione sono rappresentate da:

- un contributo associativo annuale, a carico indistintamente di tutti gli associati, che viene versato alla Federazione. L'entità minima di questo contributo viene fissata, anno per anno, dal Consiglio Centrale della Federazione;
- contributi di Privati, contributi dello Stato, di Enti e/o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
- contributi di Organismi Nazionali e/o Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- ricavi derivanti da eventuali attività commerciali marginali ai fini istituzionali;

- ricavi rivenienti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (esempio: feste, sottoscrizioni anche a premi, lotterie, offerte di prodotti di modico valore ecc.), e/o da altre iniziative come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- contributi una tantum che potranno essere richiesti a volontari a titolo di finanziamento di specifici progetti deliberati dal Consiglio e dal Direttivo (ove presente).

Il Patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione a Soci ed a Terzi, a meno che non siano Associazioni caratterizzate dalle stesse finalità di AVULSS, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Amministratore redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio entro il mese di giugno, se la Legge non prevede altro termine. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 11 – SOCI

L'Associazione è costituita da Soci Operatori Volontari in numero non inferiore a sette e, laddove presenti, da Soci Persone Fisiche.

Gli Operatori Volontari sono coloro che si impegnano a condividere le finalità e gli obiettivi dell'Associazione e che, dopo aver partecipato ad un corso di Formazione di Base per il volontariato socio-sanitario promosso dall'Associazione AVULSS secondo le indicazioni della Federazione AVULSS, dimostrano attitudini e capacità di servizio.

Per diventare Soci Operatori Volontari occorre fare apposita domanda scritta al Consiglio dell'Associazione con la quale si assume l'impegno di:

- destinare parte del proprio tempo ad un servizio qualificato, continuativo e gratuito secondo le finalità dell'Associazione;
- vivere l'esperienza di volontariato in forma organizzata e partecipare alle iniziative di tipo formativo e di qualificazione;

- versare annualmente un contributo associativo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

I Soci Operatori Volontari devono rinnovare annualmente, con apposita domanda al Consiglio, la loro adesione all'Associazione, riconfermando l'accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e versando il contributo associativo richiesto.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo di adesione comporta la perdita della qualifica di Socio Operatore Volontario.

Se per tre anni consecutivi non viene presentata la domanda di rinnovo di adesione e non viene versato il contributo associativo, l'Operatore Volontario potrà essere riammesso, a giudizio del Consiglio, con tale qualifica e riprendere l'esercizio di volontariato nell'Associazione previo l'impegno di svolgere un opportuno aggiornamento.

I Soci Persone Fisiche, attualmente in essere, sono costituiti sia da coloro già Soci effettivi dell'AVULSS Federazione e sia da coloro che per specifici ed importanti servizi resi alla Federazione sono stati accettati all'unanimità dal Consiglio Centrale della Federazione AVULSS, dietro specifica domanda di ammissione, come Soci Persone Fisiche.

Anche i Soci Persone fisiche devono ogni anno rinnovare la loro adesione all'Associazione con apposita domanda e versare il contributo associativo richiesto.

Di diritto fanno parte del Consiglio dell'Associazione locale di appartenenza.

I Soci Operatori Volontari ed i Soci Persone Fisiche costituiscono l'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Le prestazioni e le attività dei Soci in ambito associativo sono svolte nella totale gratuità ed è quindi escluso per loro ogni forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I Soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta per l'Associazione purché siano regolarmente documentate e preventivamente stabilite, con modalità e limiti precisi, dal Consiglio.

Ad ogni Socio in regola con tutti gli adempimenti richiesti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti, all'atto di ammissione viene rilasciata dal Consiglio una "tessera"

di appartenenza all'Associazione completa di fotografia e dati anagrafici. La "tessera" è l'unico documento che certifica l'appartenenza all'AVULSS e l'idoneità ad esercitare il volontariato sotto la guida dei Responsabili.

Ogni Socio viene provvisto, a cura della Federazione, di polizze assicurative per infortuni, responsabilità civile e malattia in connessione con l'esercizio dell'attività di volontariato.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per la mancata presentazione della domanda di rinnovo di adesione alla Associazione;
- b) per dimissioni, presentate al Consiglio;
- c) per esclusione, pronunciata dal Consiglio, quando, pur avendo versato il contributo associativo, per tre anni consecutivi non si presta alcun servizio o non si partecipa agli incontri formativi. Il medesimo Consiglio ed il Collegio dei Probiviri, se esistente, possono escludere il Socio nel caso in cui, con comportamento non in sintonia con lo spirito dell'Associazione, causi alla stessa pregiudizio o danno, anche morale.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e comporta il ritiro della tessera. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea o, se esistente, al Collegio dei Probiviri da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

La perdita della qualifica di Socio non comporta la decadenza del medesimo da obblighi o impegni precedentemente assunti.

I Soci sono iscritti nell'apposito registro (Libro Soci).

I Soci hanno diritto di consultare i libri sociali dell'Associazione presentando richiesta scritta al Consiglio.

ART. 12 – SOSTENITORI

Possono essere ammessi, di anno in anno, a far parte dell'Associazione con la qualifica di "Sostenitori" coloro che partecipano ad una o più iniziative promosse dall'AVULSS, nonché coloro che sostengono l'Associazione con contributi economici o con gratuite prestazioni personali e/o professionali.

Il "Sostenitore" non è propriamente Socio e quindi non ha il diritto all'esercizio di volontariato nell'Associazione ed alla copertura assicurativa.

Il "Sostenitore" può partecipare alla Assemblea dell'Associazione senza diritto di voto.

limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai Soci Operatori Volontari e dai Soci Persone Fisiche, ove presenti, in regola con gli obblighi statutari.

L'Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi associativi.

In particolare:

- propone gli orientamenti e promuove le iniziative generali dell'Associazione, sia in campo formativo che partecipativo ed operativo;
- elegge nel proprio seno i componenti il Consiglio e li revoca. Se espressamente richiesto a maggioranza, fra questi nomina il Presidente e le altre cariche previste dallo Statuto, e, se lo ritiene opportuno, i Coordinatori di Gruppo. Elegge, inoltre, se ritenuto opportuno, tra non Soci, il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'Assemblea, convocata in forma straordinaria, delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e sull'esclusione dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dalla legge; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga utile od opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa. La convocazione dell'Assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, è effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata o altra idonea forma inviata almeno otto giorni prima della riunione; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro Socio e può rappresentare fino a tre soci mediante delega scritta.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; nell'ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale redatto su apposito libro dal Segretario dell'Assemblea eletto dalla medesima, su proposta del Presidente, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra i non Soci.

Alle Assemblee elettive e alle Assemblee che prevedono modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione partecipa, se ritenuto opportuno, il Segretario della Federazione o un suo delegato.

Art. 16 – IL CONSIGLIO

Il Consiglio è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) Consiglieri eletti nel proprio seno dall'Assemblea previa determinazione del numero.

Tutti i componenti il Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio, se non già nominati dall'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vicepresidenti indicando nel caso il vicario, il Segretario ed eventuale Vicesegretario, l'Amministratore, il Responsabile Culturale ed eventuali Vice Responsabili Culturali ed i Coordinatori di Gruppo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi.

Al Consiglio spetta quindi in via esemplificativa e non tassativa:

- la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto;
- l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell'Associazione;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati;
- il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l'apertura di conti correnti, di crediti e l'accensione di mutui;
- la transazione;
- la nomina di avvocati alle liti, di periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- la predisposizione del bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta; la predisposizione del bilancio sociale, ove previsto;
- la documentazione, nella relazione al bilancio, del carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- l'approvazione e la revisione di eventuali regolamenti interni;
- la deliberazione sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione dei Soci, nonché su ogni altra questione concernente l'attività dell'Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario.

Il Consiglio predispone, altresì, i piani di lavoro e ne affida la elaborazione e la esecuzione al Segretario.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario e all'Amministratore.

Il Consiglio può inoltre nominare un "Direttivo" composto da un minimo di cinque membri cui delegare propri poteri determinando i limiti della delega stessa.

Non potrà essere delegata la redazione dei bilanci e la straordinaria amministrazione.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito da un nuovo membro eletto dall'Assemblea; tale Consigliere cesserà con il termine del mandato del Consiglio. Se decade la maggioranza del Consiglio, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

componenti il Consiglio.

La convocazione è fatta mediante un avviso scritto inviato con qualunque mezzo: lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, e-mail certificata o non certificata o altra idonea forma purché si possa comprovare il ricevimento della convocazione, da inviarsi possibilmente non meno di dodici giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo, incaricato dal Presidente, che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – IL DIRETTIVO

Il Direttivo è un organo facoltativo consigliabile solo ad Associazioni con un rilevante numero di Soci e si occupa della gestione corrente dell'Associazione. E' composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti nel proprio seno dal Consiglio su proposta del Presidente, previa determinazione del numero. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario, l'Amministratore e il Responsabile Culturale.

Il Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive determina la decadenza del Consigliere assente, con deliberazione adottata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza, procedendo alla sua sostituzione.

Ogni delibera del Consiglio Direttivo, che risulta dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene sottoposta appena possibile al Consiglio per l'approvazione.

Al Direttivo sono affidati, tramite apposita delega del Consiglio, i compiti di gestione ordinaria tra cui:

- dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea o del Consiglio;
- dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea o dal Consiglio;
- emanare atti di indirizzo verso i propri Soci;
- verificare il rispetto da parte dei Soci dello Statuto, delle disposizioni e dei principi alla base dell'Associazione AVULSS;

- controllare l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e la congruità delle spese;
- promuovere incontri, conferenze, riunioni a livello locale e partecipare a convegni nazionali e interregionali;
- servirsi di consulenti e collaboratori specializzati in determinati settori;
- far ratificare al Consiglio i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o di urgenza;
- autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;
- vigilare sul corretto uso del logo;
- gestire i rapporti con le Istituzioni, Enti, Associazioni a livello nazionale ed internazionale.

Art. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo Statuto, quelli che il Consiglio gli attribuisce.

Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti, di normale competenza del Consiglio, che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell'Associazione, salvo poi sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

Al Presidente spetta, tra l'altro:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio e il Direttivo (ove presente) dell'Associazione AVULSS;
- aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, eseguire incassi, accettare erogazioni liberali a titolo di donazione, eredità, legato da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone quietanze liberatorie;
- stipulare convenzioni con Enti e Soggetti pubblici e privati;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- provvedere all'emissione di direttive, nel caso di disposizioni che prevedono la modifica di comportamenti nelle attività dei volontari nei confronti di terzi, in particolare quando possano derivarne gravi danni ai volontari, ai responsabili ed all'Associazione stessa.

Il Presidente decade dall'incarico per cause di incompatibilità o di ineleggibilità, originarie o sopravvenute, ed automaticamente per scioglimento del Consiglio.

Il Presidente è rimosso dall'incarico, con provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo dell'Assemblea o, se esistente, del Collegio dei Probiviri, qualora si sia reso responsabile di azioni che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico alla Federazione o di violazione di principi dell'AVULSS in contrasto con la dignità della carica.

Art. 19 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente opera in sostituzione del Presidente nel caso di assenza o impedimento ad operare dello stesso, ed in aiuto al Presidente, quando questo venga richiesto o si renda necessario.

Art. 20 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è organo esecutivo e di coordinamento dell'Associazione.

Ha il compito di:

- curare il corretto funzionamento della Segreteria dell'Associazione;
- collaborare e coordinare i rapporti con i professionisti esterni;
- provvedere all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti;
- proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo dell'Associazione;
- coordinare, guidare, animare, sostenere le attività dell'Associazione ed assicurare il regolare funzionamento tecnico-operativo dell'Associazione.

La Segreteria è composta dal Segretario e dal Vicesegretario.

Il Segretario risponde del proprio operato al Consiglio. Ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi di estratti dei verbali degli organi associativi.

Art. 21 – IL VICESEGRETARIO

Il Vicesegretario ha gli stessi compiti del Segretario ed opera in sostituzione del Segretario nel caso di impedimento ad operare dello stesso, o in aiuto al Segretario medesimo, qualora questo venga richiesto o si renda necessario.

In conclusione, coadiuva il Segretario nelle sue funzioni.

Art. 22 — IL RESPONSABILE CULTURALE

Il Responsabile Culturale è l'organo cui spetta il compito di curare la formazione degli Associati. Predisporre, secondo gli indirizzi della Federazione, linee e programmi formativi che, approvati dal Consiglio, vengono proposti per l'attuazione.

Il Responsabile Culturale cura particolarmente la formazione e l'aggiornamento dei Soci, anche tramite periodici incontri con e fra gli stessi, coadiuvato dai Responsabili Culturali Regionali e Zonali con i quali stabilisce rapporti collaborativi continuativi.

Art. 23 — L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore ha il compito di assicurare la gestione economica dell'Associazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili, dei pagamenti delle fatture o di ogni intervento economico si dovesse rendere necessario, così come di eventuali alienazioni approvate dal Consiglio.

Al termine dell'esercizio, predispone la bozza di bilancio consuntivo e preventivo e, quando previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 24 — I COORDINATORI DI GRUPPO

Le attività di una Associazione si esplicano frequentemente in più settori o in varie strutture.

Per poter coordinare efficacemente e far funzionare i vari gruppi che si vengono a creare, si richiede la presenza in ognuno di essi di un referente che sia il punto di riferimento per tutti i volontari del medesimo gruppo.

Il suo compito è quello di predisporre un programma di attività per il suo gruppo, di guidare e coordinare i servizi dei singoli operatori volontari, di tenere i collegamenti con i Responsabili del Settore dove opera, di coordinarsi con la Presidenza, la Segreteria e gli altri componenti del Consiglio dell'Associazione.

Secondo le date indicate nel calendario degli incontri, farà con i volontari riunioni periodiche, delle quali terrà un verbale, e relazionerà nelle riunioni di Consiglio sulle attività e sui problemi del suo gruppo.

I gruppi settoriali in cui è divisa l'Associazione propongono i nominativi dei Coordinatori di gruppo da eleggere.

Art. 25 — IL REVISORE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, che può essere una persona fisica o una società di revisione legale.

Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità. Vigila anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore dei Conti può intervenire all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio e del Direttivo (ove presente) e resta in carica tre anni.

Il Revisore dei Conti deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del Consiglio relativa al bilancio d'esercizio.

Art. 26 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Se ritenuto opportuno, l'Assemblea istituisce il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, o circa le vertenze di carattere più generale riguardanti la Federazione, altre Associazioni o Enti esterni. Propone al Consiglio il suo arbitrato ed anche eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti, al di fuori dall'ambito associativo, dall'Assemblea e rimane in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio oppure di cinque associati o anche di un solo associato interessato alla vertenza. Il membro più anziano convoca e presiede i lavori.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà *ex aequo et bono* senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione e il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 27 – DELEGAZIONI ZONALI E REGIONALI

Per meglio perseguire le proprie finalità, la Federazione istituisce a livello locale raggruppamenti di Associazioni vicine fra loro, denominate Delegazioni Zonali. Tutte le delegazioni zonali situate in una Regione sono, a loro volta, riunite insieme in Delegazioni Regionali.

L'Associazione partecipa alla Delegazione Zonale e Regionale di sua competenza, operando a livello locale in collegamento con la Delegazione Zonale e Regionale.

Le Delegazioni Zonali e le Delegazioni Regionali hanno il compito di promuovere e favorire nel proprio ambito:

- attività comuni per le Associazioni appartenenti alla stessa delegazione;
- iniziative culturali, formative e partecipative nonché l'animazione, il sostegno e il coordinamento dell'opera delle Associazioni della stessa Zona e della Regione;
- la costituzione di nuove Associazioni AVULSS.

I rapporti con la Delegazione Regionale e Zonale e le modalità di partecipazione sono definite nello Statuto della Federazione.

Art. 28 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche previste nell'Associazione sono della durata di tre esercizi e comunque devono coincidere con il rinnovo del Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite; sono ammessi eventuali rimborsi spese previa presentazione di relative e regolari documentazioni giustificative.

È consentita la rieleggibilità ma è esclusa la cumulabilità.

Art. 29 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio provvede, tramite l'Amministratore, alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo evidenziando nei documenti di bilancio, se presenti, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Il bilancio d'esercizio, redatto nei modi di Legge, con la relazione del Consiglio ed il bilancio sociale, ove richiesto, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 30 – LIBRI SOCIALI

I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:

- il libro delle riunioni dell'Assemblea e di ciascuno degli organi dell'Associazione;
- il libro dei Soci (anche in forma digitale).

Ciascun associato, facendone richiesta al Consiglio, ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione; il Consiglio ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 31 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Le eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati dall'Assemblea appositamente convocata

ed occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Essi devono essere proposti dal Consiglio o da un terzo dei componenti l'Assemblea, con contestuale eventuale nomina, in sede di liquidazione, di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La delibera dell'Assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti i Soci.

Art. 32 – DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; decorsi i trenta giorni il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 33 – NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi e dalla normativa nazionale e regionale in materia.